

DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva

Entrato in vigore il 2 gennaio 2006, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è un certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla base delle rispettive normative di riferimento.

Ai sensi dell'art. 9 comma 76 della Legge n. 415/1998, quando l'impresa è edile il rilascio del DURC può essere effettuato esclusivamente dalla Casse Edile. Le Casse Edili autorizzate al rilascio sono quelle regolarmente costituite dalle parti che hanno sottoscritto l'Avviso Comune del 16.12.2003 e che applicano il principio di autonomia contrattuale e di reciprocità, nonché quanto concordato per il settore artigiano con l'Accordo 18.12.1998.

La normativa sul Durc è pubblicata sul sito internet della Cassa Edile, nella sezione "DURC", dove è presente anche una breve "Sintesi delle leggi e delle normative" di riferimento.

OGGETTO DEL DURC

1. APPALTI E SUBAPPALTI PUBBLICI DI LAVORI / FORNITURE / SERVIZI

Durc richiesto per:

- verifica autodichiarazione
- partecipazione / aggiudicazione gara di appalto
- stipula contratto / convenzione / concessione
- stato di avanzamento lavori (SAL)
- liquidazione finale / regolare esecuzione dei lavori
- emissione ordinativo / liquidazione fattura

2. APPALTI PRIVATI

3. Durc richiesto per:

- ATTESTAZIONI SOA
- ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI
- AGEVOLAZIONI / FINANZIAMENTI / SOVVENZIONI / AUTORIZZAZIONI

MODALITA' DI RILASCIO

Le richieste possono essere inserite telematicamente direttamente dalle imprese o dagli intermediari (consulenti del lavoro o associazioni di categoria), dalle Stazioni Appaltanti (pubbliche amministrazioni o enti privati a rilevanza pubblica) e dalle SOA. Oppure possono essere inserite da qualunque ente previdenziale (Cassa Edile, Inps, Inail), dietro richiesta dell'interessato.

Per ogni richiesta di Durc, lo Sportello Unico Previdenziale attribuisce il CIP (Codice Identificativo della Pratica) e un protocollo.

La richiesta di Durc viene acquisita contemporaneamente dai tre Enti previdenziali (soltanto da INPS e INAIL quando si tratta di imprese non edili o di lavoratori autonomi).

L'istruttoria viene operata **separatamente** da ciascuno dei tre Enti e sottoposta alla validazione del funzionario responsabile del provvedimento.

Una volta che tutti e tre gli enti, separatamente, hanno eseguito istruttoria e validazione sullo Sportello Unico, la Cassa Edile emetterà il certificato e lo invierà all'impresa oppure al richiedente (Stazione Appaltante o SOA) e, per conoscenza, all'impresa.

Se anche uno solo degli Enti previdenziali ha dichiarato l'irregolarità dell'impresa, il DURC verrà rilasciato negativo.

REQUISITI DI REGOLARITA'

Il DURC attesta la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi riferiti all'**intera situazione aziendale**.

In caso di subappalto, l'impresa subappaltatrice deve possedere i medesimi requisiti generali e speciali di qualificazione previsti per l'impresa appaltatrice.

1) REGOLARITA' AI FINI INPS

Per l'INPS l'impresa è regolare quando ricorrono le seguenti condizioni:

- 1 - sussiste correntezza degli adempimenti mensili o periodici
- 2 - i versamenti effettuati corrispondono all'importo del saldo denunciato
- 3 - non esistono inadempienze in atto
- 4 - non esistono note di rettifica notificate, non contestate e non pagate.

L'impresa è da ritenersi regolare anche in presenza di:

- dilazione amministrativa con parere favorevole della struttura periferica competente
- sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative
- richieste di compensazioni con crediti documentati
- sospensione della cartella o ricorso giudiziario, in caso di crediti iscritti al ruolo.

Per quanto riguarda i crediti non ancora iscritti a ruolo, l'impresa può ritenersi regolare:

- in caso di CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO, se il ricorso è adeguatamente motivato e non è presentato a scopi manifestamente dilatori o pretestuosi
- in caso di CONTENZIOSO GIUDIZIARIO, se non vi è un provvedimento esecutivo del giudice per l'iscrizione a ruolo.

Per le ditte con posizioni INPS in più province (e non autorizzate all'accentramento degli adempimenti contributivi), dovranno essere verificate tutte le singole posizioni contributive territoriali.

Per le ditte individuali, oltre alla posizione della ditta con dipendenti, va verificata la posizione individuale del titolare.

Per le società, oltre alla posizione della ditta con dipendenti, va verificata la posizione dei soci.

2) REGOLARITA' AI FINI INAIL

Per l'INAIL l'impresa è regolare quando ricorrono le seguenti condizioni:

- 1 - l'impresa risulta titolare di CODICE CLIENTE con PAT attive
- 2 - l'impresa ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto ai lavori svolti e alle dimensioni aziendali
- 3 - l'impresa ha versato quanto dovuto per premi e accessori
- 4 - il rischio assicurato corrisponde a quello proprio dell'appalto.

L'impresa è da ritenersi regolare anche quando:

- vi è una richiesta di rateazione accolta favorevolmente o è stato rilasciato un parere favorevole motivato
- vi sono sospensioni dei pagamenti o altri tipi di agevolazioni previste da disposizioni legislative (es.: calamità naturali, condoni, emersione)
- sono state effettuate compensazioni con crediti certi
- vi sono crediti iscritti a ruolo per i quali la struttura ha disposto la sospensione della relativa cartella in via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario.

Per quanto riguarda i crediti non ancora iscritti a ruolo, l'impresa può ritenersi regolare:

- in caso di CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO, se il ricorso è adeguatamente motivato e non è presentato a scopi manifestamente dilatori o pretestuosi
- in caso di CONTENZIOSO GIUDIZIARIO, se non vi è un provvedimento esecutivo del giudice per l'iscrizione a ruolo.

3) REGOLARITA' AI FINI CASSA EDILE

A livello territoriale, la Cassa Edile verifica la regolarità dell'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di propria competenza.

A livello nazionale, la Cassa Edile verifica che l'impresa non sia fra quelle segnalate come irregolari dalla Banca Dati Nazionale delle Casse Edili (BNI).

Per la CASSA EDILE l'impresa è regolare quando ricorrono le seguenti condizioni:

- 1 - l'impresa ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti (compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione)
- 2 - l'impresa ha dichiarato nella denuncia mensile alla Cassa Edile per ciascun operaio un numero di ore lavorate (o di assenza giustificata) non inferiore a quello contrattuale
- 3 - l'impresa non risulta presente nell'elenco delle imprese irregolari della Banca Dati Nazionale delle Casse Edili.

Per appalti pubblici, la certificazione di regolarità richiesta in occasione di stato avanzamento lavori (SAL) / liquidazione finale / regolare esecuzione dei lavori / emissione ordinativo / liquidazione fattura viene rilasciata dalla Cassa Edile competente per territorio.